



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Il Presidente

Allegato I

del Decreto n. 28 del 28/02/2011

Parametri di bio-sicurezza delle aziende suinicole

Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1 del presente Decreto i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, verificano i seguenti requisiti:

1. CRITERI GENERALI

- a. L'idoneità delle aree recintate individuate come "**sedi temporanee di allevamento**" finalizzate all'identificazione e al controllo sanitario dei suini.

2. CRITERI SPECIFICI

- a. Strutturali dell'allevamento;
- b. Modalità gestionale dell'azienda.

2.a STRUTTURE

- Aree recintate "**sedi temporanee di allevamento**" con rete metallica elettrosaldata o romboidale a maglie strette di altezza minima fuori terra di mt. 1,50. Sul bordo inferiore della rete dovrà essere fissato un tondino di ferro interrati di diametro minimo di mm 12. La rete deve essere sostenuta da paletti in ferro interrati per cm. 50 e distanti non più di mt. 2,50. L'area recintata deve garantire le condizioni minime di biosicurezza;
- Barriere (recinzioni, cancelli, sbarre, muri di cinta, ecc.) che consentano di limitare e regolamentare l'accesso a personale, mezzi e ad animali di altre aziende o selvatici;
- Adeguata scorta idrica e disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della PSA, PSC e MVS.

2.b MODALITA' GESTIONALE DELL'AZIENDA

- Alimentazione: è vietato somministrare per l'alimentazione degli animali alimenti di origine suina, rifiuti mensa/ristorazione o avanzi casalinghi.
- Registrazione movimenti degli animali: i movimenti in entrata ed in uscita degli animali devono essere registrati in banca dati (BDN) oltre che sull'apposito registro aziendale.